



Decreto Dirigenziale n. 317 del 15/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO DI POLLI IN VIA FOSSI 19 NEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA)" - PROPONENTE LA BROILERS SAS DI LANZARA ANDREA & C. - CUP 7528.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 7037 del 08/01/2015, pervenuta alla UOD 07 Valutazioni Ambientali in data 26/02/2015 e contrassegnata con CUP 7528, La Broilers sas di Lanzara Andrea & C., con sede in Piazzolla di Nola alla Via Nola Castellammare, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Realizzazione di un allevamento di polli in Via Fossi 19 nel Comune di Palma Campania (NA)";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal dr. Giuseppe D'Alterio, dal dr. Francesco Sabatino e dal dr. Vincenzo Carfora, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 165325 del 10/03/2015, La Broilers sas ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 334450 del 14/05/2015;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 815203 del 26/11/2015, La Broilers sas ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 127766 del 24/02/2016 e n. 216295 del 30/03/2016;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/07/2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
- "rileva che l'istanza di VIA, coordinata con l'AIA, è riferita ad un impianto esistente senza alcuna modifica. Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), distinto nei tre quadri programmatico, progettuale ed ambientale, riporta il seguente titolo del progetto: 'Progetto per realizzare un allevamento di polli boiler, la cui capienza sarà di 100.000 polli da carne. L'attività sarà svolta in n. 4 capannoni di circa 10.000 mq di superficie complessiva. Tale impianto è localizzato alla Via Fossi, 19 nel comune di Palma Campania (NA)'. Il Quadro progettuale del SIA riporta che l'impianto è sorto nel 1978 su una superficie di circa 26.000 mq ed è stato autorizzato con Concessione Edilizia n. 70/1977. Inoltre nel suddetto Quadro progettuale è riportata la descrizione dell'impianto esistente senza nessuna modifica progettuale. È inoltre riportato che l'elaborazione del SIA si è resa necessaria in quanto l'attività rientra tra quelle dell'Allegato A, lettera z) del Reg. n. 2/2010, ovvero 'Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;...'. D'altronde a seguito della richiesta di integrazione prot. 815203 del 26/11/2015 e successivo sollecito prot. 59231 del 28/01/2016 il proponente ha trasmesso una dichiarazione nella quale il progettista dichiara che lo stato di fatto coincide con lo stato di progetto in quanto non sono state eseguite variazioni allo stato dei luoghi. Da quanto rappresentato è evidente che l'istanza di VIA, benché riportante un titolo del progetto corrispondente ad un allevamento "a farsi", è stata avanzata su di un allevamento esistente dal 1978 senza alcuna modifica o estensione. L'assenza di un progetto a farsi rende improcedibile l'istanza di VIA avanzata in quanto non è contemplata dalla parte seconda del Dlgs 152/2006 la possibilità di effettuare ex post la VIA di un impianto esistente in assenza di un progetto a farsi e che ove fossero verificate le condizioni di cui all'art 29 del Dlgs 152/2006***

le vigenti disposizioni prevedono l'attivazione di un procedimento sanzionatorio. La Commissione pertanto non si determina sull'istanza de quo”;

- b. che con nota prot. reg. n. 681517 del 19/10/2016 si è provveduto a comunicare a La Broilers sas di Lanzara Andrea & C. l'esito della Commissione del 26/07/2016 così come sopra riportato, rappresentando, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., quanto di seguito testualmente riportato: *“Le circostanze evidenziate in sede di Commissione VIA – VI – VAS determinano l'improcedibilità dell'istanza in epigrafe, in quanto la parte seconda del Dlgs 152/2006 non contempla la possibilità di effettuare la VIA sugli impianti esistenti in assenza di modifiche e/o estensioni che possono determinare rilevanti impatti negativi sull'ambiente. Pertanto per le motivazioni esposte si comunica che si intende archiviare l'istanza de quo*”;
- c. che non sono state acquisite osservazioni da parte del proponente in merito alla succitata proposta di archiviazione;
- d. che La Broilers sas di Lanzara Andrea & C. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 24/06/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** archiviare l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 26/07/2016, per il progetto di “Realizzazione di un allevamento di polli in Via Fossi 19 nel Comune di Palma Campania (NA)”, proposto da La Broilers sas di Lanzara Andrea & C., con sede in Piazzolla di Nola alla Via Nola Castellammare, per le seguenti motivazioni:

- l'istanza di VIA, coordinata con l'AIA, è riferita ad un impianto esistente senza alcuna modifica. Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), distinto nei tre quadri programmatico, progettuale ed ambientale, riporta il seguente titolo del progetto: 'Progetto per realizzare un allevamento di polli boiler , la cui capienza sarà di 100.000 polli da carne. L'attività sarà svolta in n. 4 capannoni di circa 10.000 mq di superficie complessiva. Tale impianto è localizzato alla Via Fossi, 19 nel comune di Palma Campania (NA)'. Il Quadro progettuale del SIA riporta che l'impianto è sorto nel 1978 su una superficie di circa 26.000 mq ed è stato autorizzato con Concessione Edilizia n. 70/1977. Inoltre nel suddetto Quadro progettuale è riportata la descrizione dell'impianto esistente senza nessuna modifica progettuale. È inoltre riportato che l'elaborazione del SIA si è resa necessaria in quanto l'attività rientra tra quelle dell'Allegato A, lettera z) del Reg. n. 2/2010, ovvero 'Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;...'. D'altronde a seguito della richiesta di integrazione prot. 815203 del 26/11/2015 e successivo sollecito prot. 59231 del 28/01/2016 il proponente ha trasmesso una dichiarazione nella quale il progettista dichiara che lo stato di fatto coincide con lo stato di progetto in quanto non sono state eseguite variazioni allo stato dei luoghi. Da quanto rappresentato è evidente che l'istanza di VIA, benché riportante un titolo del progetto corrispondente ad un allevamento "a farsi", è stata avanzata su di un allevamento esistente dal 1978 senza alcuna modifica o estensione. L'assenza di un progetto a farsi rende improcedibile l'istanza di VIA avanzata in quanto non è contemplata dalla parte seconda del Dlgs 152/2006 la possibilità di effettuare ex post la VIA di un impianto esistente in assenza di un progetto a farsi e che ove fossero verificate le condizioni di cui all'art 29 del Dlgs 152/2006 le vigenti disposizioni prevedono l'attivazione di un procedimento sanzionatorio. La Commissione pertanto non si determina sull'istanza *de quo*.
- 2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente;
 - 3.2 alla UOD 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli;
 - 3.3 alla Provincia di Napoli;
 - 3.4 al Comune di Palma Campania (NA);
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio